

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2006
— Repubblica portoghese/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-88/03) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Decisione 2003/442/CE — Misure fiscali adottate da una collettività regionale o territoriale — Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche residenti nelle Azzorre — Qualificazione come aiuti di Stato — Carattere selettivo — Giustificazione in base alla natura ed alla struttura del sistema fiscale — Obbligo di motivazione — Compatibilità con il mercato comune»)

(2006/C 261/01)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, agente, J. Da Cruz Vilaça e L. Romão, advogados)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. de Sousa Fialho, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (agente: N. Díaz Abad, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: R. Caudwell, agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione C(2002) 4487 def. nella parte in cui questa considera come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione delle aliquote fiscali sul reddito delle persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio fiscale nelle Azzorre ed esercitano determinate attività finanziarie (sezione J, codici 65, 66 e 67, e sezione K, codice 74, della Nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee-NACE Rev. 1.1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.5.2003.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 settembre 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova) — Andrea Vassallo/Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate

(Causa C-180/04) ⁽¹⁾

(Direttiva 1999/70/CE — Clausole 1, lett. b), e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato stipulati in successione — Possibilità di deroga per i contratti di lavoro conclusi con una pubblica amministrazione)

(2006/C 261/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Andrea Vassallo

Convenute: Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Genova — Interpretazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme disciplinanti i contratti a termine successivi — Possibilità di deroga in caso di contratti di lavoro presso la pubblica amministrazione

Dispositivo

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico.

(¹) GU C 156 del 12.6.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública/Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda

(Causa C-193/04) (¹)

(Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Cessione di quote di una società a responsabilità limitata)

(2006/C 261/03)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fazenda Pública

Convenuta: Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 4, n. 3, lett. c), 10, lett. c) e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985 (GU L 156, pag. 23) — Compatibilità di tali disposizioni con i diritti richiesti per la redazione di un atto notarile di cessione di quote sociali

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta ad una normativa nazionale che prevede, per la stipula di un atto notarile di cessione di quote sociali priva di connessione con un aumento del capitale sociale, la riscossione di emolumenti determinati forfettariamente e/o in funzione del valore delle quote cedute.

(¹) GU C 156 del 12.6.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Arnhem — Paesi Bassi) — N/Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

(Causa C-470/04) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Art. 18 CE — Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Fiscalità diretta — Tassazione di plusvalenze figurative su partecipazioni rilevanti in caso di trasferimento del domicilio fiscale in un altro Stato membro)

(2006/C 261/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Arnhem